Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo "PIETROCOLA MAZZINI"
Piazza Aldo Moro, 9 – 76013 – Minervino Murge (BT)
Tel.: 0883/694057 – 0883/255723
sito web: www.icminervinomurge.edu.it
peo:baic80000q@istruzione.it
pec: baic80000q@pec.istruzione.it

I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI"-MINERVINO MURGE
Prot. 0000402 del 10/02/2021
02-09 (Uscita)

REGOLAMENTO AI SENSI ART 3 ACCORDO NAZIONALE SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

Procedure da seguire in occasione dello sciopero

In occasione di ogni sciopero

- il Dirigente scolastico invita in forma scritta, anche per e-mail, il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria intenzione;
- la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili;
- non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l'adesione, manifesti l'intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).

Comunicazioni alle famiglie

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, nelle forme ritenute più adeguate (sito internet, e-mail, appositi avvisi sul registro elettronico, ecc.) e almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero le seguenti informazioni:

- indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni inerenti alla vertenza;
- i dati relativi
 1. alla rappresentatività a livello nazionale;
 2. alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
 3. alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Contingenti di personale atti a garantire le prestazioni indispensabili

Il Dirigente scolastico individua, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati **cinque giorni** prima dell'effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo

Istituto Comprensivo "PIETROCOLA MAZZINI"
Piazza Aldo Moro, 9 – 76013 – Minervino Murge (BT)
Tel.: 0883/694057 – 0883/255723
sito web: www.icminervinomurge.edu.it
peo:baic80000q@istruzione.it
pec: baic80000q@pec.istruzione.it

sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione.

Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all'interessato entro le 24 ore successive.

Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

Il Dirigente scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, e a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Tempi e durata delle azioni di sciopero:

- non possono essere proclamati **scioperi a tempo indeterminato**;
- il **primo sciopero** non può superare la durata di una giornata. per la medesima vertenza, gli **scioperi successivi** al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
- gli **scioperi brevi** - alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.
- nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
- la proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero).
- per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
- **l'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la successiva** nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di **12 giorni.** L'Istituzione scolastica informerà le Organizzazioni sindacali dell'esistenza di scioperi già dichiarati;
- in caso di **calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale** gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi;
- **non sono consentiti scioperi che impegnino** gli insegnanti del singolo plesso
- rimane **il limite individuale di sciopero** fissato a 40 ore per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per

gli insegnanti della scuola secondaria.

- deve comunque essere garantita l'erogazione, nell'anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo della classe;
- gli scioperi effettuati **in concomitanza con le iscrizioni** degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali** non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- sono individuati alcuni periodi in cui non potranno essere proclamati scioperi **(franchigie)**:
 - dall'1 al 5 settembre
 - nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'Accordo nazionale ed al protocollo di intesa sottoscritto dallo scrivente con le OO.SS.

Minervino Murge, 10 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Addolorata LIONETTI